

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2751**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAUSA, SANTUZ, GIORDANO, PICCHIONI, MIOTTI
CARLI AMALIA, BERTÈ, BELLOTTI, LINDNER, BAR-
DOTTI, MEUCCI, PISICCHIO, BELLISARIO***Presentata il 14 febbraio 1974*

Decorrenza giuridica ed economica per gli insegnanti di applicazioni tecniche nominati in ruolo ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, e 10 maggio 1970, n. 306

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 28 luglio 1961, n. 831, al titolo terzo articolo 11 prevedeva l'assunzione in ruolo, in relazione alle cattedre disponibili, degli insegnanti in possesso del requisito di idoneità o di sette decimi dei voti riservati alle prove di esame, in servizio nell'anno 1959-60 o 1960-61.

L'ultimo comma dell'articolo 16 della stessa legge prevedeva che coloro i quali, per insufficienza di cattedre, non avessero conseguito la nomina in ruolo in conformità al suddetto articolo, avrebbero conservato il titolo all'assunzione in ruolo nell'ordine delle graduatorie in cui erano inseriti, nel limite di un quarto delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi (contingente che fu portato al 50 per cento con successive disposizioni di legge).

Per le insegnanti incluse nella graduatoria di cui all'articolo 16 tabella 3 Avv. e 17 Avv., dopo la prima applicazione nell'anno scolastico 1962-63 per numero 129 nomine relative alla tabella 3 Avv. e n. 222 nomine relative alla tabella 17 Avv., la norma della graduatoria ad esaurimento subì un congelamento a

causa della contrazione delle cattedre, dovuta all'attuazione della legge istitutiva della scuola media unica del 31 dicembre 1962, n. 1859.

Soltanto nell'anno scolastico 1971-72, mediante il reperimento di nuove cattedre, il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, consentì la nomina in ruolo degli inclusi nelle suddette graduatorie ad esaurimento, compilate ai sensi della già citata legge 28 luglio 1961, n. 831, ma con decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1971. Analogo trattamento è stato riservato agli insegnanti inclusi nelle graduatorie predisposte in base all'articolo 22 della stessa legge n. 831 e a quelli inclusi nelle graduatorie a norma della legge 10 maggio 1970, n. 306.

In data 25 luglio 1966 fu emanata la legge n. 603, la quale prevedeva l'immissione in ruolo degli insegnanti in possesso di abilitazione comunque conseguita e con almeno due anni di servizio, con decorrenza giuridica dal 1° ottobre successivo alla pubblicazione della legge stessa (*Gazzetta Ufficiale* del 5 agosto 1966); decorrenza giuridica fissata dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1966, n. 603, avvalorata dalla risposta

scritta del Ministro Scalfaro all'interrogazione parlamentare n. 4-00994 del 23 dicembre 1972 e dal parere del Consiglio di Stato-Commissione speciale n. 2-73 sezione I n. 3341-72.

Dall'esame di quanto sopra è evidente l'ingiusta disparità di trattamento in materia di decorrenza giuridica ed economica tra gli insegnanti nominati in base alla legge n. 831 in

possesso di idoneità conseguita in concorsi a cattedra, al momento attuale con anzianità di servizio più che ventennale, e gli insegnanti nominati ai sensi della legge n. 603.

La presente proposta di legge vuole ovviare a questa incostituzionale disparità, riconoscendo agli insegnanti in questione un evidente diritto.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La decorrenza giuridica ed economica per gli insegnanti di applicazioni tecniche maschili e femminili, immessi nei ruoli ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e ai sensi della legge 10 maggio 1970, n. 306, è fissata al 1° ottobre 1962.